FOGLIO INFORMATIVO
SCONTO BANCARIO CON CESSIONE DI CREDITO

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(ai sensi del D.LGS n. 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti nonché del Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche)

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Lisimm Leasing Immobiliare S.p.A.
Sede Legale: Via Cucchi 8, 24122, Bergamo. Tel. 035 219348
Sede Amministrativa: Via Garibaldi 13, 24067, Sarnico. Tel. 035 911167
www.lisimm.it - info@lisimm.it
Capitale Sociale Euro 6.000.000 i.v.
P. IVA. 01769430164 / Codice ABI n. 31083 / CCIAA n. 235035

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Soggetto:_____Società:_____Qualifica:_____

Indirizzo:_____Numero di Telefono:_____E-mail:_____

Iscrizione ad Albi o Elenchi:_____N° Delibera Iscrizione Albo/Elenco:_____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente documento dal soggetto sopraindicato:

Nome del Cliente:_____ Data e Firma del Cliente:_____

L'intermediario non commercializza questo prodotto attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Lo sconto è il contratto con il quale l'Intermediario, previa deduzione dell'interesse e delle altre commissioni dovute, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto l'Intermediario fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari.
Tra i **principali rischi**, va tenuta presente la possibilità di restituire le somme anticipate dall'Intermediario e i relativi costi e penalità di mora secondo quanto previsto dal contratto, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso di Sconto (tasso annuo nominale massimo applicato):	Fino a € 50.000,00	14,375%
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	12,60%
	Oltre € 200.000,00	10,6375%
Calendario e termini per il calcolo interessi	Anno civile (365 giorni), Interessi di Sconto conteggiati dalla stipula dell'accordo alla data di ciascuna scadenza dei crediti ammessi allo sconto, aumentata del Termine di Grazia	
Modalità di pagamento interessi	Interessi di Sconto pagati dal Cliente in via anticipata, tramite decurtazione dall'importo erogato dall'Intermediario	

Commissione di Strutturazione	Massimo 2% "flat" da calcolarsi sull'importo dei crediti ammessi allo sconto e pagata alla data di firma dell'accordo tramite deduzione da quanto erogato da Lisimm
Deposito Cauzionale	Massimo 50% dei crediti ammessi allo sconto. Il deposito cauzionale viene trattenuto dall'Intermediario in sede di erogazione a garanzia di tutte le ragioni di credito dell'Intermediario nei confronti del Cliente
Spese di incasso per ciascuna scadenza	Massimo € 10,00
Spese modifica domiciliazione bancaria per ciascuna scadenza	Massimo € 10,00
Spese per insoluto	Massimo € 100,00
Interessi di mora su ritardo di pagamenti (Tasso annuo nominale - max applicabile)	14%
Penale per risoluzione anticipata, recesso o inadempimento del debitore ceduto	3% dell'importo dei crediti ceduti non pagati
Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di anticipi e sconti commerciali può essere consultato in filiale o sul sito www.lisimm.it	

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

Il tempo massimo di durata dell'istruttoria, cioè il tempo che intercorre tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto è pari a 10 giorni lavorativi, salvo eventuali ritardi non imputabili all'Intermediario (es. necessità particolari del cliente) o in caso di eventuale richiesta di ulteriore documentazione.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

L'Intermediario, accettando di scontare i crediti commerciali del Cliente, si riserva di notificare al debitore ceduto l'avvenuta cessione del credito e/o di richiedere l'accettazione della cessione al debitore ceduto; la cessione comporta che il debitore ceduto dovrà pagare esclusivamente l'Intermediario pena l'invalidità del pagamento.

I crediti sono accettati 'salvo il buon fine' ed in caso di mancato pagamento alle scadenze il Cliente è tenuto a rimborsare l'anticipazione ottenuta dall'Intermediario maggiorata di interessi di mora e penalità.

L'Intermediario ha diritto di recesso, ovvero di risolvere anticipatamente il contratto nei seguenti casi:

a) nel caso di inadempimento di uno o più dei debitori ceduti, purché l'inadempimento verificatosi riguardi una porzione dei crediti ceduti pari ad almeno il 10% degli stessi;

b) nel caso uno o più dei debitori ceduti disconosca il proprio debito ovvero ne contesti l'importo, la scadenza, l'esistenza o l'esigibilità ovvero nel caso in cui l'Intermediario accerti altrimenti che le dichiarazioni e garanzie rese dal Cliente in relazione ai crediti ceduti non sono veritiere;

c) nel caso di (i) accesso da parte del debitore ceduto a procedure di insolvenza e/o di composizione della crisi; (ii) nel caso in cui il debitore ceduto manifesti la propria incapacità di onorare il proprio debito originariamente vantato nei confronti del Cliente; (iii) nel caso in cui si aprano a carico di uno o più debitori ceduti procedure esecutive ovvero vengano levati a suo nome protesti cambiari;

d) nel caso (i) in cui diminuiscano o vengono meno le garanzie prestate o promesse dal Cedente o dai suoi garanti; (ii) nel caso in cui si aprano a carico dello stesso Cliente procedure esecutive ovvero vengano levati a suo nome protesti cambiari ed anche nel caso in cui il medesimo Cliente decada dal beneficio del termine ai sensi dell'art.1186 codice civile in ordine ad altri autonomi rapporti finanziari in essere con l'Intermediario.

Eventuali titoli di credito rappresentativi del credito verranno incassati a norma delle condizioni contrattuali standard dell'ABI.

Il Foro competente in via esclusiva è quello di Bergamo.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo all'Intermediario:

- per lettera raccomandata A/R da inviarsi all'indirizzo: Lisimm Leasing Immobiliare S.p.A. - Via Giuseppe Garibaldi 13 - 24067 Sarnico - BG;
- tramite pec da inviarsi all'indirizzo PEC lisimm@legalmail.it

- tramite e-mail da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica reclami@lisimm.it.

L'Intermediario è tenuto rispondere entro 60 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria il Cliente potrà rivolgersi:

- **all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario, che mette a disposizione del Cliente presso le proprie sedi la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per esperire il tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Lisimm Leasing Immobiliare S.p.A. potranno e/o dovranno ricorrere, alternativamente:

- al **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, Organismo di conciliazione bancaria, iscritto nel Registro degli organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiesto all'intermediario;
- oppure ad uno degli **altri organismi di mediazione**, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

LEGENDA

Intermediario o Lisimm	Lisimm Leasing Immobiliare S.p.A.
Cliente/Cedente	Il soggetto al quale viene concesso il finanziamento.
TAEG	Tasso annuo effettivo globale nella cui determinazione vengono imputati tutti i costi di erogazione del credito e riportati all'anno civile di 365 giorni.
Termine di Grazia	Ciascun termine di scadenza dei crediti ammessi allo sconto, aumentato di 10 giorni lavorativi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM):	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della tipologia di finanziamento corretta, aumentarlo del 25% e aggiungere ulteriori 4 punti percentuali. In ogni caso, la differenza fra il limite e il TEGM non può superare gli 8 punti percentuali.